

PARTE SPECIALE C

Reati ambientali

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9 ottobre 2015
Primo aggiornamento adottato con delibera CdA del 21 ottobre 2016
Secondo aggiornamento adottato con delibera CdA del 15 febbraio 2019
Terzo aggiornamento adottato con delibera CdA del 29 gennaio 2021

1. Premessa

Il lungo cammino di inserimento dei reati ambientali nell'alveo delle fattispecie dalle quali può derivare una responsabilità dell'Ente, è proseguito con l'entrata in vigore del decreto legislativo n.121 del 7 luglio 2011, pubblicato in G.U. del 1 agosto 2011, serie generale n. 177, che ha inserito nel corpo del Decreto 231 l'art. 25 undecies, che elenca i "reati presupposto" in materia ambientale.

Nella presente Parte Speciale vengono, quindi, esaminati i profili di rischio del Centro Ortopedico di Quadrante con riferimento alle fattispecie elencate dall'art. 25 undecies.

2. Le fattispecie dei reati ambientali

Le fattispecie previste dal codice penale

In primo luogo, si analizzano brevemente le fattispecie delittuose ricomprese nel Titolo VI-bis, introdotto nel Codice Penale con la Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" e richiamate dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001.

Si anticipa che in tutte le fattispecie può individuarsi il riferimento al concetto di abusività, quale requisito della condotta. Quello di abusività è senza dubbio un concetto molto complesso i cui contenuti saranno oggetto di interpretazione e specificazione da parte della giurisprudenza.

In ottica preventiva, si considera il concetto di "abusivamente" come relativo ad una condotta che si è tenuta in assenza di autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa o ancora in concreto contrasto con i fini che il titolo autorizzativo si prefigge, così ricomprendendo anche condotte non autonomamente assistite da sanzione penale.

Art. 452 bis "Inquinamento ambientale"

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Art. 452 quater “Disastro ambientale”

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Entrambe le due fattispecie in analisi individuano reati di evento e non di mera condotta, ciò significa che ai fini della punibilità la condotta posta in essere deve essere stata idonea a determinare l'evento descritto dalla fattispecie.

Pertanto, ai fini dell'accertamento del reato deve sussistere sia il nesso di causalità tra la condotta abusiva e l'evento “inquinamento” (nel caso dell'art. 452 bis) o “disastro” (nel caso dell'art. 452 quater), sia l'evento in quanto tale, così come descritto dal legislatore.

In particolare per quanto riguarda la norma incriminatrice di cui all'art. 452 bis c.p. l'evento è definito una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. Tale previsione viene a coprire la quasi assoluta totalità dei potenziali "bersagli" delle condotte di inquinamento, circostanziata solo da una precisione quantitativa o qualitativa in relazione ai beni "suolo e sottosuolo" rispetto ai quali l'evento dovrà avvenire su porzioni estese e significative;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Per ecosistema deve intendersi l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un'area delimitata. Il concetto di biodiversità può essere inteso come variabilità tra gli organismi viventi all'interno di una singola specie, fra specie diverse e tra ecosistemi, Infine gli eventi descritti nella fattispecie possono avere per oggetto anche specifiche articolazioni del bene ambiente identificabili nella flora e nella fauna.

L'evento "disastro" punito dalla previsione incriminatrice di cui all'art. 452 quater, può definirsi secondo i canoni dettati dalla giurisprudenza come *"fenomeno con un'ampia ricaduta sull'ambiente inteso in senso biologico, che per la vastità del territorio interessato, per il numero degli organismi viventi coinvolti e per la gravità degli effetti sugli individui interessati, si configuri come catastrofico"*. Nella norma sono poi previste delle precisazioni sul punto, in particolare possono costituire disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Queste ipotesi sono indicate a partire dal concetto di alterazione di equilibrio per ciò intendendosi la modificazione sostanziale delle caratteristiche intrinseche dell'ecosistema e dei rapporti tra gli organismi presenti nello stesso. Nel primo caso irreversibili anche a fronte di un intervento esterno, nel secondo caso, sanabile mediante un'opera di

ripristino che comporti un significativo impegno economico e provvedimenti eccezionali;

3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

In tale ipotesi di evento è quindi richiesta la lesione del bene “pubblica incolumità”, da individuarsi nella percezione della globale integrità psicofisica di un numero indeterminato di soggetti presenti o comunque correlati ad uno specifico ambito territoriale. L'offesa deve poi concretizzarsi in un fatto idoneo a compromettere tale bene in forza dell'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi e/o del numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Art. 452 quinquies “Delitti colposi contro l'ambiente”

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Questa previsione incrimina le medesime condotte punite dagli art. 452 –bis e 452- quater, qualora le stesse siano poste in essere con colpa, stabilendo in queste ipotesi una diminuzione di pena.

Tuttavia, mentre al primo comma si individua un delitto colposo ad evento, il secondo comma, prevede un'anticipazione della tutela introducendo un reato di pericolo, quindi una fattispecie che non richiede l'effettivo verificarsi della compromissione/deterioramento ovvero del disastro, bensì il concretizzarsi del pericolo di simili eventi.

Essendo fattispecie imputate a titolo di colpa, l'evento deve essere, in primo luogo, prevedibile, ossia deve trattarsi di una conseguenza ordinaria almeno ipotizzabile dell'azione o dell'omissione del soggetto, inoltre deve trattarsi di un

evento prevenibile, ossia tale da concedere al soggetto agente la possibilità di intervenire modificando il corso degli eventi.

452 sexies – “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Brevi cenni sulle fattispecie

La fattispecie in oggetto rappresenta la risposta del Legislatore allo specifico problema delle radiazioni ionizzanti, prese in considerazione sotto il profilo di una particolare tipologia di materiale nucleare.

Tale previsione è applicabile “salvo che il fatto costituisca più grave reato” indicazione che impone un confronto con le altre fattispecie delittuose nonché con quelle già previste dall’ordinamento giuridico.

La fattispecie in esame si distingue dalle altre ipotesi delittuose individuando non un reato ad evento, ma di mera condotta in relazione alla quale il legislatore non riprende solo il concetto di abusività, ma anche quello di illegittimità con la locuzione “si disfa illegittimamente”.

Un ulteriore tratto distintivo si riscontra nella mancata previsione di un’ipotesi colposa, da ciò derivando che la fattispecie di cui all’art. 452- sexies individua un delitto univocamente doloso.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 452 sexies c.p. contemplano due diverse circostanze aggravanti di pericolo, che saranno quindi integrate dall'effettiva insorgenza di un pericolo.

Infine, si richiama per completezza la circostanza aggravante introdotta dal Legislatore con la citata legge 68/2015, in relazione alle associazioni per delinquere ed alle associazioni di tipo mafioso dirette a commettere uno o più tra le fattispecie criminose sopra elencate.

Art. 452-octies - (Circostanze aggravanti): *“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Art. 452 quaterdecies – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato

dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Il legislatore punisce all'interno del medesimo articolo due distinte condotte illecite che tutelano il medesimo bene, ovvero lo stato di conservazione di una specie, sia essa animale o vegetale, da condotte umane che possano esporle a pericolo o che le danneggino.

Che l'oggetto della tutela sia costituito dalla sopravvivenza delle specie e non quella del singolo animale è specificato dal tenore letterale della norma e confermato dalla circostanza che il fatto sia ritenuto penalmente irrilevante qualora la condotta si sia riverberata su una “quantità trascurabile di esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

La norma, punendo due distinte condotte (distruzione o deterioramento), tutela la conservazione di un habitat, intendendosi per questo qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come “zona a tutela speciale” ovvero qualsiasi habitat naturale o habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione, richiamando le definizioni delle direttive 2009/147/CE e 1992/43/CE (siti di importanza comunitaria - S.I.C.).

Ulteriori fattispecie ricomprese tra i reati presupposto

Ai delitti di nuova introduzione e alle contravvenzioni previste dal Codice penale, si affiancano altre fattispecie delittuose e contravvenzionali in materia ambientale che rientrano tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente:

- Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi (art. 137 d.lgs. 152/2006)

Il legislatore ha inteso collegare la responsabilità amministrativa degli Enti solo ad alcune delle fattispecie di reato persiste dall'art. 137 e più precisamente:

- l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 (art. 137, comma 2);
- l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni impartite dalle Autorità d'ambito competenti (art. 137 comma 3);
- lo scarico di acque reflue industriali con supero dei valori limiti fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, della tabella 4 Allegato 5 Parte III del Decreto oppure supero dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente in

relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 Allegato 5 Parte III del Decreto (art. 137, comma 5)

- l'inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del d.lgs. 152/06 (art. 137, comma 11);
- lo sversamento nelle acque del mare di sostanze vietate dalla normativa internazionale da parte di navi od aeromobili (art. 137, comma 13).

- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Parte IV, Titolo VI D.lgs. 152/06)

Il legislatore ha inteso collegare la responsabilità amministrativa degli Enti solo ad alcune delle fattispecie di reato elencate nella Parte IV del T.U. Ambiente. Sono quindi, reati presupposto:

- l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza autorizzazione (art. 256, comma 1);
- la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 comma 3);
- la miscelazione di rifiuti non consentita (art. 256, comma 5);
- il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione di specifiche disposizioni (art. 256, comma 6);
- l'omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee, a seguito di inquinamento cagionato dal superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 1);
- la mancata effettuazione della comunicazione a Comune, Regione, Provincia, Prefetto al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito (art. 257, comma 2);
- il fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché utilizzo di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- la spedizione di rifiuti che costituisce traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 Regolamento CEE n. 259 1993, nonché spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II di tale Regolamento (art. 259, comma 1).

- Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/06).

In questo contesto una sola è la condotta penalmente rilevante da cui può discendere la responsabilità amministrativa della Società, ovvero, nell'esercizio di uno stabilimento, la violazione dei valori limite di emissione o la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione qualora tale violazione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5).

- Legge 7 febbraio 1992, n. 150, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Costituiscono "reati presupposto" della responsabilità della Società, i reati di cui agli artt. 1, 2, 3 bis, 6, ovvero:

- l'importazione o l'esportazione di esemplari in via di estinzione in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97;
- l'omessa osservazione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97;
- l'utilizzo di esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi;
- il trasporto o il transito di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti,
- il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 338/97
- la detenzione o l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, la detenzione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione;

- la falsificazione o l'alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, di cui al Regolamento (CE) n. 338/97;
- la violazione del divieto di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- Legge 28 dicembre 1993, n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Costituisce “reato presupposto” della responsabilità della Società, quello previsto dall'art. 3, comma 6, ovvero la produzione, l'uso, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, il consumo e la detenzione di sostanze lesive, che possono ledere l'ozono stratosferico e l'ambiente.

- Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n.202, Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Costituiscono “reati presupposto” della responsabilità della Società, i reati di cui agli artt. 8 e 9, ovvero le ipotesi di inquinamento doloso o colposo commessi dal Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché' dai membri dell'equipaggio.

3. Destinatari ed obiettivi della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale disciplina i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti del COQ nell'ambito del sistema di gestione ambientale.

Le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale nonché i comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi dei reati oggetto della stessa, devono essere rispettati non soltanto dai soggetti elencati al successivo paragrafo 4, ma in generale da tutti coloro che, nell'ambito della loro attività

lavorativa, si trovino a gestire attività rilevanti ai fini del rispetto della normativa ambientale.

Pertanto, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili delle funzioni aziendali interessate ed all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

4. La struttura organizzativa del Centro Ortopedico di Quadrante in materia ambientale

Il COQ considera la tutela dell'ambiente una risorsa ed un valore, nonché un impegno preciso verso i propri collaboratori, la collettività ed i pazienti.

Il Centro Ortopedico di Quadrante, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali che esplicano effetti sull'ambiente e sulla relativa normativa posta a tutela dello stesso, ha ritenuto necessario procedere alla redazione della presente parte speciale che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione e gestione adottato.

Sotto il profilo organizzativo ambientale, in ragione della natura, delle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, il COQ ha previsto un'articolazione di funzioni finalizzata a garantire le competenze tecniche in capo ai soggetti dotati di poteri necessari per l'espletamento dei propri doveri.

All'interno del Consiglio di Amministrazione sono stati conferiti all'Amministratore Delegato i poteri e doveri relativi alla tutela dell'ambiente.

L'Amministratore Delegato ha provveduto a delegare, mediante il conferimento di una procura, tali funzioni al Direttore Generale. soggetto che per l'esperienza maturata è stato considerato la migliore risorsa per lo svolgimento dei compiti discendenti dal d.lgs. 152/06 e per garantire il rispetto degli obblighi che la legge pone a carico delle imprese per la salvaguardia dell'ambiente.

5. Principi generali di comportamento

L'ambiente è un bene comune e la sua tutela richiede un impegno di tutte le componenti del Centro, sia per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni legislative in materia ambientale, sia per un impegno costante nell'uso razionale delle risorse al fine di ridurre gli impatti delle proprie attività, promuovendo attività di sensibilizzazione e formazione nei confronti di tutti i dipendenti, collaboratori e partner commerciali.

Con specifico riferimento al Modello Organizzativo, il COQ ha svolto un approfondito monitoraggio del sistema di gestione aziendale, cui è seguita l'adozione di procedure specifiche volte a disciplinare i principali aspetti ritenuti rilevanti.

Sono stati, inoltre, elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Questi principi, di carattere generale, devono essere osservati da tutti gli organi sociali, dai dirigenti e dai dipendenti del COQ in modo tale da coinvolgere tutte le funzioni ed attività aziendali ad ogni livello, in un'ottica di responsabilità generale. Pertanto, tutti coloro che operano nel Centro Ortopedico hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie in materia ambientale;
- considerare ed ottemperare a tutte le prescrizioni di legge ed alle altre prescrizioni applicabili alla materia ambientale;
- compilare e conservare diligentemente tutta la documentazione prescritta dalle norme di legge o dalle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività lavorative;
- verificare e conservare tutte le autorizzazioni dei terzi cui la Società affida alcune operazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 152/06;
- collaborare efficacemente con le autorità e gli enti preposti ai controlli;
- selezionare materiali e beni in modo da assicurare servizi rispondenti alla normativa ambientale e gestibili con il minimo impatto ambientale possibile;
- promuovere attività di sensibilizzazione e formazione ambientale di dipendenti e collaboratori;
- rispettare il Codice Etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che le attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità dell'ambiente.

6. Aree potenzialmente a rischio e “processi sensibili”: procedure e sistemi di controllo

Tenuto conto delle attività svolte dal Centro Ortopedico di Quadrante, i principali processi sensibili sono individuabili nella corretta gestione dei rifiuti.

Si escludono, in quanto non compatibili con la realtà del Centro, i seguenti reati:

- delitti ambientali (introdotti dalla legge 68/15), che presuppongono un evento che, per quelle che possono essere le conoscenze attuali, non può essere conseguenza delle attività svolte dal COQ, posto che qualsiasi rischio può unicamente riguardare la gestione dei rifiuti prodotti da attività di cantiere;
- art. 727 bis c.p.;
- art. 733 bis c.p.;
- tutte le fattispecie poste a tutela dei corpi idrici e di disciplina degli scarichi (art. 137 d.lgs. 152/2006), posto che in nessuna delle attività svolte dal COQ vengono aperti o gestiti scarichi che non siano qualificabili come “acque reflue domestiche”;
- tutte le fattispecie di cui all’art. 279 d.lgs. 152/06, posto che da nessuna delle attività svolte dalla Società possono essere generate emissioni di alcun tipo;
- tutti i reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- tutti i reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n.202;
- in generale tutte le fattispecie che presuppongono l’uso di navi o aeromobili.

Il COQ ha pertanto, adottato la procedura POG 10 – “Gestione rifiuti” che disciplina:

- la classificazione dei rifiuti prodotti dal Centro,
- le modalità operative di manipolazione, raccolta e stoccaggio dei rifiuti prodotti durante le attività di servizio,
- l’individuazione dei soggetti cui è affidato il trasporto delle diverse categorie di rifiuti.

Eventuali integrazioni della presente Parte Speciale potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dai soggetti apicali coinvolti nel sistema di

gestione ambientale e dall'Organismo di Vigilanza del COQ in conseguenza dei risultati emersi a seguito dello svolgimento delle loro rispettive attività.

7. Il sistema di controllo: flussi informativi verso l'OdV

Il sistema di gestione predisposto dal Centro Ortopedico di Quadrante prevede la supervisione ed il controllo ad opera dell'Organismo preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del Modello.

A tal fine devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti indicati nella procedura "Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza", cui si rimanda.

Inoltre, dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni relative alle visite ispettive effettuate da Enti preposti al controllo, nonché tutte le situazioni di non conformità riscontrate rispetto alla procedura POG 10.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al capitolo "Organismo di Vigilanza" della parte generale.

8. Sistema disciplinare

L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto disciplinato nella parte generale alla sezione "Sistema disciplinare".